

N. 03311/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06236/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6236 del 2010, proposto da:  
Alessandro Di Lello, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Tommaso Ventre e  
Daniela Taddeo, con domicilio eletto presso l'avv. Stefania Laperchia in Napoli,  
viale Augusto N. 9;

*contro*

Comune di **Bellona** in persona del Sindaco pro tempore;

*per l'annullamento*

del provvedimento n. 5077 del 01/07/2010 del Comune di **Bellona** recante il  
rigetto della domanda di permesso di costruire, presentata il 03/06/2010, per la  
realizzazione di fabbricati per civili abitazioni in localita' Santella.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 giugno 2016 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 5077 del 01/07/2010 del Comune di **Bellona** di rigetto della domanda di permesso di costruire, presentata il 03/06/2010, per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni in localita' Santella, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente.

Il gravato provvedimento di rigetto riporta la seguente motivazione: “l’area di intervento per la realizzazione di fabbricati per civili abitazioni, contrasta con la normativa vigente dello strumento urbanistico del Comune di **Bellona** - Programma di Fabbricazione - L’area ricade in zona vincolata con destinazione “Giardini pubblici” – aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio. Tale vincolo è decaduto, per avvenuta decorrenza del quinquennio del vincolo preordinato all’esproprio. Per tali zone (rientranti nella perimetrazione del centro urbano) la legge regionale n. 16 del 2004, per i comuni sprovvisti di Strumento urbanistico non consente l’edificazione di nessun genere, fino alla redazione di una nuova strumentazione urbanistica. Inoltre la decadenza del vincolo preordinato non comporta che l’area diventi di per sé edificabile”.

Parte ricorrente ha sollevato le seguenti censure:

1) Il Comune di **Bellona** non avrebbe tenuto conto del disposto dell’art.9 del D.P.R. n. 380/2001, che consente l’edificazione nelle cosiddette “zone bianche”, ovvero sia per quelle aree interessate da un vincolo preordinato all’esproprio estintosi per decadenza. Inoltre, il medesimo Comune non ha indicato le modifiche da apportare al progetto al fine di consentirne l’approvazione.

2) Il medesimo Comune avrebbe violato l'art. 10 bis della legge n. 241/90, non avendo provveduto a notificare alla parte ricorrente il preavviso di rigetto.

Il Comune di **Bellona** non si è costituito in giudizio e il ricorso è passato in decisione all'udienza pubblica dell'1.6.2016.

## DIRITTO

1. Il ricorso si rivela infondato.

Il diniego di permesso di costruire è stato motivato dal Comune in questione in forza di una specifica disposizione della legge regionale campana n. 16 del 2004, che, per i Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati, prevede espressamente l'inedificabilità nelle aree site all'interno dei centri abitati interessate da vincoli preordinati all'esproprio decaduti per scadenza del termine quinquennale.

In particolare, l'art. 38 comma 1 della legge Regione Campania n. 16 del 2004, dispone che “Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico”.

Il comma 3 della medesima legge regionale dispone che “a seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17”.

Quest'ultima legge prevede, all'art. 4, comma 1, che “Nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici approvati:

a) all'interno dei centri abitati, definiti ai sensi del precedente art. 3, è vietato ogni intervento edilizio, ad eccezione delle opere di ordinaria e straordinaria

manutenzione, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione, che non comportino aumento delle volumetrie e delle superfici utili preesistenti...”.

L’indicata normativa di rango legislativo regionale non consente, quindi, la realizzazione di opere come quelle oggetto di richiesta di permesso di costruire.

La motivazione del provvedimento amministrativo relativa alla contrarietà con l’indicata normativa legislativa regionale non è stata, peraltro, censurata dalla parte ricorrente, che non ha formulato una specifica doglianza sul punto, limitandosi a richiamare la generale e precedente normativa statale sull’edificabilità nelle cosiddette zone bianche, ovverosia l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, a fronte peraltro dell’indicata norma regionale (di cui non ha contestato l’applicabilità) che si presenta come successiva e speciale e, quindi, prevalente.

Il Collegio evidenzia, altresì, come, in ogni caso, parte ricorrente dopo aver invocato l’art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, che consente sulle zone bianche un’edificabilità limitata, quanto a volumetria realizzabile, non ha allegato specifici elementi idonei a dimostrare che l’opera che intendeva realizzare rientrasse nei parametri volumetrici consentiti dall’indicata norma, non soddisfacendo il requisito di specificità del ricorso e in ogni caso, formulando una censura meramente formale, senza dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio in suo favore del permesso di costruire.

Priva di pregio è, ancora, la doglianza, anch’essa contenuta nel primo motivo di ricorso, secondo la quale il Comune non avrebbe indicato le modifiche da apportare al progetto al fine di consentirne l’approvazione.

In primo luogo, infatti, tale indicazione non è prevista quale requisito di validità del diniego e, in secondo luogo, a fronte dell’inedificabilità dell’area affermata dal Comune, non si vede quale modifica avrebbe potuto proporre l’ente comunale per consentire un’assentibilità delle opere esclusa in radice.

2) Da rigettare è, infine, anche la censura relativa alla violazione dell'art.10 bis legge n.241/90, per omissione del preavviso di rigetto.

Ritiene al riguardo il Collegio che, per i motivi indicati nei punti che precedono, possa farsi applicazione dell'art.21 octies, comma 2, della legge n.241/90, trattandosi di ambito provvedimentale a carattere vincolato e risultando che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerata l'applicabilità di quest'ultima norma anche alle violazioni dell'art. dall'art.10 bis legge n.241/90 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541; Consiglio Stato , sez. VI, 18 marzo 2011 , n. 1673; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 settembre 2006 , n. 4412; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 giugno 2006 , n. 2487; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 06 novembre 2006 , n. 2875).

3) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

La mancata costituzione del Comune intimato non consente una pronuncia sulle spese in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)